

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO E MANUTENZIONE PER L'ANNO 2024 DELLE LICENZE D'USO ORACLE UTILIZZATE PRESSO LA CONSOB (CIG A02ECFF825)

TRA

CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, Via G.B. Martini 3 - 00198 Roma, C.F. 80204250585, legalmente rappresentata, ai sensi dell'art. 66 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità della Consob, dal Dott. Aldo Magnoni, nella sua qualità di Responsabile della Divisione Amministrazione (nel testo che segue, per brevità, anche "Consob");

E

ORACLE ITALIA S.r.l. a socio unico, con sede legale in Milano, via Massimo d'Azeglio, 4 , 20154, C.F. 01603630599 e P.IVA n. 03189950961, legalmente rappresentata dalla Sig.ra Antonella Bortoliero, nella sua qualità di Procuratore Speciale, giusta procura (agli atti della Consob) Notaio Chiara Clerici in Milano, Rep. 28660 del 4 marzo 2019 (di seguito, per brevità, "Oracle")

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

1. Il contratto ha ad oggetto il servizio di supporto e manutenzione per l'anno 2024 (1.1.2024-31.12.2024) di tutte le licenze d'uso software del Oracle utilizzate in Consob ed elencate nell' allegata offerta n. 6295784 (**Ail. 1**).
2. Il servizio di manutenzione dovrà essere espletato conformemente a quanto indicato in detta offerta e negli altri documenti contrattuali indicati nell'art. 5.

ART. 2 DURATA

1. Il presente contratto ha durata annuale con decorrenza dall'1.1.2014 e termine il 31.12.2024.
2. È escluso il rinnovo tacito.

ART. 3 CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

1. Il corrispettivo complessivo del contratto per il servizio di supporto e manutenzione per l'anno 2024 (1.1.2024 – 31.12.2024) di cui al precedente articolo 2, è pari a complessivi € 281.154,37 (IVA esclusa).

Non sussistono rischi da interferenza, ai sensi dell'art. 26, co 3 del d.lgs. 81/2008 essendo il servizio di natura intellettuale e dunque gli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali sono pari a zero.

2. Il pagamento del canone di manutenzione avverrà in 4 rate trimestrali posticipate.
3. Le fatture, ai sensi di quanto previsto della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 e dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, dovranno essere emesse in formato elettronico. In ciascuna fattura elettronica, intestata a CONSOB, Divisione Amministrazione, dovranno essere inseriti i seguenti dati:

- Codice univoco ufficio: **UF342U**;
- Codice fiscale: **80204250585**;
- Codice Identificativo Gara (CIG): **A02ECFF825** ;
- Codice identificativo del fornitore: **103313**;
- N. PO: **2342**.

4. Ciascuna fattura non sarà mandata in pagamento e la sua ricezione non sarà idonea a far decorrere il predetto termine, qualora non risponda alle prescrizioni normativamente definite o non riporti i dati necessari per identificare le prestazioni eseguite, nonché le coordinate bancarie complete.
5. Si precisa che costituiranno causa di formale rifiuto delle fatture elettroniche, esercitato attraverso il Sistema di Interscambio (SDI):
 - a) l'emissione di una fattura per prestazioni non eseguite;
 - a) la mancata o errata indicazione del CIG, ove esso sia previsto e indicato nel contratto;
 - c) la mancata o errata indicazione di elementi in fattura per i quali è impossibile procedere alla correzione mediante le procedure di variazione previste dall'art. 26 del DPR 633/72.
6. Il termine per il pagamento è, inoltre, sospeso allorché la Consob comunichi (a mezzo PEC) la necessità di apportare rettifiche al documento contabile e riprende a decorrere dal momento in cui la stessa Consob riceverà il documento rettificato o la nota di credito corrispondente.
7. Si fa presente, in proposito, che Consob non è soggetta all'applicazione del trattamento fiscale "IVA da versare all'erario ex art. 17 TER del DPR n. 633/1972" (*Split Payment*).
8. In ogni caso i pagamenti saranno disposti subordinatamente alla verifica della conformità/regolare esecuzione delle prestazioni, nonché alla verifica della regolarità contributiva dell'affidatario sulla base delle risultanze del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e i relativi mandati di pagamento saranno emessi entro trenta giorni dalla data di ricezione delle fatture elettroniche.
9. Nel caso in cui dal DURC emergano inadempienze a carico del Prestatore, troverà applicazione l'art. 11, comma 6, del Codice che prevede che in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
10. Sull'importo netto progressivo relativo al servizio di supporto e manutenzione sarà applicata, ai sensi dell'art. 11, comma del codice una ritenuta dello 0,50%, che sarà svincolata secondo quanto previsto da detta disposizione regolamentare.

ART.4 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere registrati su un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal fine, la Oracle è tenuta ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa stessa, alla quale integralmente si rimanda.
2. La Oracle è, pertanto, obbligata a comunicare alla Consob gli estremi identificativi del predetto conto corrente entro 7 giorni dalla relativa accensione nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
3. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il contratto si intenderà risolto secondo quanto previsto dal comma 9-bis del citato art. 3.
4. I bonifici bancari che saranno emessi nei confronti della Oracle riporteranno il C.I.G. (codice identificativo gara) che caratterizza la presente procedura e che è riportato nel titolo.

ART. 5 – DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Il presente contratto disciplina i rapporti tra le Parti, unitamente all'offerta economica (v. **All. 1**) ed al documento "Allegato tecnico" relativo ai livelli di servizio allegato (**All. 2**), che ne costituiscono parti integranti e sostanziali. Forma altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto il Patto di Integrità sottoscritto tra le parti nel corso della procedura, che si allega (**All.3**).

ART. 6 – REGOLARE ESECUZIONE E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Le prestazioni oggetto del contratto saranno soggette a verifica di regolare esecuzione, ai sensi del Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità della Consob e della normativa vigente al fine di accertarne la rispondenza alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, anche nel corso dell'esecuzione del contratto.
2. Alla relativa attestazione, cui provvederà il Direttore dell'esecuzione del contratto a seguito del ricevimento delle fatture, saranno subordinati i pagamenti di cui al citato articolo 3.
3. Il Direttore dell'esecuzione del contratto per conto della Consob, ai sensi del predetto Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità della Consob, è il Sig. Maurizio Vittorini (e-mail m.vittorini@consob.it; tel. 06 8477384).

ART. 7 – OBBLIGHI SPECIFICI

1. La Oracle si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto dell'appalto nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nella citata offerta economica (v. **All. 1**).
2. Fermi gli obblighi previsti nel presente contratto e nella citata offerta economica la Oracle si obbliga, altresì, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti e/o sopravvenute, restando inteso che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'inosservanza delle predette norme e prescrizioni, rimarranno ad esclusivo carico della Oracle, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale;
 - b) a manlevare e tenere indenne la Consob da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di norme, comprese quelle di carattere tecnico;
 - c) ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché in materia di sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e connessi;
 - d) ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nel luogo di esecuzione del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
 - e) a comunicare alla Consob ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto espletamento dell'appalto;
 - f) ad organizzare una struttura tale da garantire l'esecuzione dell'appalto in conformità alle modalità ed alla tempistica previste nei documenti contrattuali, impiegando risorse altamente specializzate tecnicamente;
 - g) ad osservare la disciplina in materia di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 s.m.i.

ART. 8 – PENALI

1. In relazione ai servizi oggetto del presente contratto, rispetto all'importo contrattuale specifico di ciascuna delle prestazioni di cui all'articolo 3, tenuto conto dei livelli di servizio di cui al documento "allegato tecnico" (v. **All. 2**), sarà applicata una penale pari:
 - a) *allo 0,3 per mille, per ogni ora di ritardo (per la presa in carico) e per ogni giorno di ritardo (per la risoluzione), in relazione al livello di servizio Severity 4;*
 - b) *allo 0,5 per mille, per ogni ora di ritardo (per la presa in carico) e per ogni giorno di ritardo (per la risoluzione), in relazione al livello di servizio Severity 3;*
 - c) *allo 0,7 per mille, per ogni ora di ritardo (per la presa in carico) e per ogni giorno di ritardo (per la risoluzione), in relazione al livello di servizio Severity 2;*

d) all'1 per mille per ogni ora di ritardo (per la presa in carico) e per ogni giorno di ritardo (per la risoluzione), in relazione al livello di servizio Severity 1.

2. L'ammontare complessivo delle penali, comunque, non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Oltre detto limite la CONSOB potrà procedere alla risoluzione per grave inadempimento della Oracle.

3. L'applicazione e l'entità delle penali saranno portate a conoscenza della Oracle in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata. L'ammontare di ciascuna penale sarà addebitato, di regola, sui crediti della Oracle dipendenti dal contratto e sarà trattenuto sulla prima fattura in pagamento ovvero dalla cauzione di cui all'articolo 13.

ART. 9 - RISOLUZIONE E RECESSO

1. Ferme le singole ipotesi di risoluzione contemplate nel presente contratto quest'ultimo potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza della Oracle, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, inviata tramite pec, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

2. La CONSOB potrà, inoltre, risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse, ferme restando quelle previste nelle singole clausole del presente contratto:

- a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del presente articolo;
- b) perdita da parte della Oracle dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023, ovvero dei requisiti professionali per l'espletamento dell'appalto;
- c) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 4 del presente contratto;
- d) mancata reintegrazione della cauzione ai sensi dell'articolo 12 del presente contratto.

3. Nelle ipotesi di clausola risolutiva espressa la risoluzione opera di diritto allorquando la Consob comunichi per iscritto via pec ovvero con raccomandata A/R alla Oracle di volersi avvalere di detta clausola ai sensi dell'art. 1456 c.c.

4. Il presente contratto è, altresì, risolutivamente condizionato - ai sensi dell'art. 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011 s.m.i. - all'eventuale accertamento presso la competente Prefettura di Milano, cui è stata inoltrata tramite il portale SICEANT la richiesta di informazione antimafia ex art. 91 del citato decreto, della sussistenza in capo alla Oracle di una delle cause di divieto di cui all'art. 67 del predetto decreto o di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 ed all'art. 91, comma 6 del decreto medesimo.

5. Ai sensi delle citate disposizioni normative, la Consob recederà dal contratto in ogni ipotesi in cui, in relazione alla Oracle Italia s.r.l. a socio unico, sia accertata la sussistenza di una delle cause di divieto di cui all'art. 67 del predetto decreto ovvero emergano gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 ed all'art. 91, comma 6 dello stesso, fatto salvo il pagamento di quanto eseguito.

6. In ogni ipotesi di risoluzione e recesso resta salva l'applicazione, ove dovuta, delle penali previste dall'articolo 8 del presente contratto, nonché il diritto della Consob di esperire i rimedi previsti dalla normativa vigente in tema di inadempimento contrattuale.

ART. 10 - REFERENTE DEL SERVIZIO

La Oracle comunicherà il nominativo di un proprio Referente del servizio deputato a vigilare affinché ogni fase attuativa dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali.

ART. 11 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. La Oracle ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per apparecchiature di elaborazione dati di cui venga in possesso o comunque a conoscenza, di non comunicarli a terzi, di non diffonderli in qualsiasi forma ed in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari

all'esecuzione del presente appalto. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

2. La Oracle è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori dei suddetti obblighi di riservatezza. In particolare, la Oracle è obbligata ad adottare ogni misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte da parte del proprio personale, dai propri collaboratori e consulenti.

3. Gli obblighi che precedono non riguardano dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Oracle sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

4. La Oracle potrà citare i termini essenziali del contratto unicamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare d'appalto e comunque previa comunicazione alla Consob.

5. Con la sottoscrizione del presente contratto Oracle è consapevole, in relazione alle prestazioni da eseguire con lo specifico affidamento, di essere nominata dalla CONSOB "Responsabile del trattamento dei dati personali" per la CONSOB ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR, previa verifica dei requisiti richiesti dalla disciplina vigente, nazionale e comunitaria da parte dell'Amministrazione.

Si impegna, quindi, a presentare alla CONSOB le garanzie e ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee ed adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali e si impegna ad eseguire quanto necessario per ottemperare a qualsivoglia modifica delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali applicabili al trattamento dei Dati Personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali) per il Responsabile del trattamento dei dati personali collaborando, nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare /Responsabile del trattamento affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti e alle nuove misure durante l'esecuzione del Contratto, senza oneri aggiuntivi a carico della CONSOB.

6. La Oracle è tenuta ad adottare – nell'ambito della propria organizzazione – le opportune misure e a porre in essere tutte le cautele necessarie affinché l'obbligo di segretezza anzidetto sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera.

7. In caso di inosservanza dei predetti obblighi di riservatezza e di trattamento dei dati personali la Consob si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in essere.

ART. 12 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. La Oracle si impegna a trasmettere entro 30 giorni dalla stipula del contratto documentazione comprovante l'avvenuta costituzione della cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo del contratto, ossia pari a € 28.115,437 (ovvero nella misura ridotta di cui all'art. 106, comma 8, del d.lgs. 36/2023 allegando copia della documentazione valida ai fini della riduzione) in una delle forme di cui all'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023.

2. Detta cauzione garantisce l'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto, nonché il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse.

La Oracle è obbligata a reintegrare immediatamente, e, comunque, nel termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione, la cauzione nel caso in cui la Consob abbia dovuto valersene, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.

ART. 13 – INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali si informa che la Consob effettua il trattamento dei dati personali forniti dal concorrente anche in forma automatizzata, per le finalità di espletamento della presente procedura. Essi saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedura e il possesso dei requisiti richiesti.

I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e alla tutela dei diritti degli interessati.

In relazione ai dati personali di pertinenza dell'aggiudicatario, il trattamento dei dati personali proseguirà per le finalità inerenti alla gestione del contratto.

I dati concernenti l'esistenza di condanne penali, l'applicazione di misure di sicurezza, la pendenza di procedimenti penali o di procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza sono trattati al fine di accertare i requisiti necessari per la partecipazione alla procedura.

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Responsabili delle Unità Organizzative interessate dalla gestione della procedura e del successivo contratto, nonché gli addetti degli Uffici autorizzati al trattamento.

I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni Pubbliche ai fini di verifica di quanto dichiarato nel corso della procedura ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.

Agli interessati competono il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla normativa (artt. 15-22 del GDPR) quali il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento: CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa, via G.B. Martini n. 3 - 00198 Roma --- posta e elettronica certificata: consob@pec.consob.it, mail: protocollo@consob.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati per la Consob può essere contattato presso la Consob (email: responsabileprotezione.dati@consob.it).

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento che li riguarda sia effettuato in violazione di legge, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali --- Piazza di Monte Citorio, n. 121 --- Roma.

ART. 14 – RESPONSABILITA'

La Oracle è responsabile di tutti i danni diretti derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto.

ART. 15 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

È fatto divieto alla Oracle di subappaltare in tutto o in parte le prestazioni del presente contratto o cedere quest'ultimo a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione, pena la risoluzione di diritto del contratto per causa e in danno della Oracle.

ART. 16 - ONERI FISCALI ED ALTRE SPESE

Le spese di copia, stampa, bollo e tutte le altre relative al contratto, ivi incluso il rimborso delle spese per la pubblicità di legge, sono a carico di Oracle.

L'IVA è a carico della CONSOB nella misura prevista dalla legge.

ART. 17 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa all' applicazione ed esecuzione del contratto è competente il Foro di Roma.

Allegati:

All. 1 offerta

All. 2 "allegato tecnico"

All. 3 Patto di integrità

Per CONSOB

Per ORACLE ITALIA S.r.l.

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile si accettano espressamente gli articoli 8 (penali), 9 (risoluzione e recesso), 11 (obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali), 13 (informativa sulla protezione dei dati personali), 14 (responsabilità), 15 (divieto di subappalto), 16 (foro competente).

Per accettazione

ORACLE ITALIA S.r.l.